



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 15/11/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2001, n. 1604

POR 2000 - Misura 3.1, azione a.2; ratifica di - Modifica e integrazione all'Atto d'intesa tra Regione Puglia e province pugliesi.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Misura, dr. Ignazio Corvasce, confermata dal Dirigente del Settore Lavoro, dott. Edoardo Abbruzzese, riferisce quanto segue:

1. Con atto n° 1204 del 10/8/01, la G.R. ha approvato l'atto d'Intesa fra la Regione Puglia e le Province pugliesi, nel quale, tra l'altro, sono contenuti misure di sostegno economico per il rafforzamento tecnico-operativo dei Servizi all'Impiego e gli standard minimi qualitativi e quantitativi per attuare in maniera uniforme sul territorio regionale la realizzazione della rete dei nuovi Centri per l'Impiego (CTI) previsti dalla Misura POR in oggetto;

2. Nell'incontro tenutosi in data 24/10/01 i soggetti di cui sopra, Regione e Province, hanno unanimemente concordato di accelerare i tempi di realizzazione dei CTI rispetto a quelli previsti nell'atto avanti citato, al fine di distribuire uniformemente sul territorio le risorse individuate, evitando sacche di ritardo nella concretizzazione del programma;

3. Con tale impegno si è di fatto superato il calendario precedentemente concordato all'art. 2 dell'Atto d'Intesa, e si è assunto l'impegno ad avviare sin dall'1/1/2002 la realizzazione di tutti i CTI previsti nelle singole Province;

4. Nel medesimo incontro di concertazione si è inoltre convenuto che gli interventi previsti dal POR 2000-2006, Misura 3.1 azione a.2, a favore del rafforzamento tecnico dei CTI ed in particolare quello relativo alla collaborazione degli operatori della Formazione Professionale, di cui all'art. 26 l.r. 54/78, si concluda con lo scadere del Programma Operativo, con esonero delle Province da qualsiasi onere a qualunque titolo;

PRESO ATTO di quanto sopra, si rende di conseguenza necessario modificare e integrare l'Atto di Intesa approvato con la delibera G.R. 1204/01; in particolare

l'art.2 del medesimo va modificato prevedendo che l'apertura dei CTI proceda uniformemente su tutto il territorio regionale a partire dall'1/1/02.

La integrazione, condivisa da tutti gli intervenuti all'incontro, consiste nell'aggiunta dell'art. 8, ove si prevede espressamente che la collaborazione nei CTI degli operatori della Formazione Professionale, di cui all'art. 26 l.r. 54/78, si concluda con la chiusura del predetto Programma Operativo, con esonero per le Province di qualsiasi onere a qualunque titolo.

Il testo dell'atto di intesa come modificato e integrato è allegato integralmente al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Tanto premesso il Presidente, sulla base dell'istruttoria innanzi sintetizzata, propone l'adozione del conseguente atto finale;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Non comporta alcun adempimento contabile in quanto trattasi di provvedimento di mera programmazione. Alle incombenze derivanti si provvederà mediante atti dirigenziali esecutivi.

Tutti gli oneri derivanti dall'attuazione della presente intesa trovano copertura negli stanziamenti iscritti per il biennio 2000-01 in Bilancio regionale per l'attuazione delle Misure 3.1 3 6.3

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente di Settore, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui s'intende integralmente trascritto, e farlo proprio;

di approvare il testo di Atto di intesa per la realizzazione della Misura 3.1, sub-az.a.2, fra la Regione Puglia e le Province pugliesi, nella versione modificata e integrata allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

di autorizzare il competente Settore Lavoro, nelle persone del Dirigente di Settore e del Responsabile della Misura 3.1, all'espletamento di tutte le procedure consequenziali che si dovranno porre in essere;

di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.n.127/97 - art. 17 - comma 32;

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

POR PUGLIA 2000-2006
C.D.P. - ASSE III - RISORSE UMANE

ATTO DI INTESA

L'anno 2001, addì _____ del mese di _____, in Bari, presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale, Via Capruzzi, 212

TRA

la Regione Puglia, c.f. n. 80017210727, nella persona del Dr. Raffaele Fitto, Presidente della Regione Puglia,

E

la Provincia di _____, c.f. n. _____, nella persona di _____, Presidente della Provincia di _____

PREMESSO

- 1) che la Giunta Regionale ha approvato con delibere n. 1697/2000 e n. 1698/2000 e successive modifiche intervenute mediante "procedura scritta", tutte esecutive, il Complemento di Programmazione (C.d.P.) 2000-2006
- 2) che nel C.d.P. asse III - Risorse umane la misura 3.1 - sub azione a.2 è prevista la costituzione dei Centri Territoriali per l'Impiego (C.T.I);
- 3) che la stessa misura 3.1, tra i beneficiari finali prevede, tra gli altri, anche le Province e che, pertanto, la Provincia di _____ e individuato come soggetto attuatore della realizzazione dei C.T.I previsti nel suo ambito territoriale dalla deliberazione di G. R. n. 115/01 che ne indica anche i criteri;
- 4) che la sottoscrizione del presente atto da parte della Provincia obbliga la stessa alla realizzazione delle azioni riportate negli articoli che seguono e il cui onere finanziario, nei limiti di seguito specificati, sono a totale carico della Regione Puglia.

SI CONCORDA E SI SOTTOSCRIVE
QUANTO APPRESSO

ART. 1

La Regione Puglia e la Provincia di _____, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di conoscere il contenuto delle azioni descritte nel C.d.P. sopra indicato e di condividere le finalità e le modalità d'attuazione; s'impegnano inoltre a realizzare le specifiche azioni nel rispetto delle procedure prescelte consensualmente nella fase di concertazione tecnica ed in seguito riportate, della normativa regionale, nazionale e comunitaria.

ART. 2

Alla Provincia di _____ si fa obbligo di procedere all'apertura dei C.T.I. a far data

dall'1.1.2002.

All'interno di tali strutture dovranno essere erogati:

- servizi integrati di accoglienza, informazione, orientamento, incontro domanda/offerta, informazioni sui percorsi formativi, servizi integrati per l'attuazione dell'obbligo formativo;
- servizi connessi alla promozione ed all'attivazione dell'autoimpiego e alla creazione d'impresa;
- servizi di consulenza alle imprese, con particolare riferimento alle informazioni su incentivi alle assunzioni, opportunità formative, norme in materia di lavoro, analisi della domanda;
- servizi di accompagnamento al lavoro per le fasce svantaggiate secondo standards minimi validati a livello regionale e nazionale e secondo un approccio individualizzato nei confronti degli utenti;
- servizi al territorio ed allo sviluppo locale generalmente orientati alla promozione dell'occupazione.

La Provincia, nel dare atto della totale condivisione del contenuto delle schede sui livelli minimi qualitativi e quantitativi dei servizi da erogare nei CTI ed allegate al presente atto, dichiara che il proprio coordinamento della gestione dei CTI è impegnato anche a conseguire l'obiettivo dell'omogeneizzazione e del miglioramento dei servizi nei CTI, garantendo a tutta la platea degli utenti l'applicazione di modelli organizzativi di funzionamento ed il raggiungimento di standards identici, indipendentemente dalla localizzazione dei CTI e nel rispetto della pari opportunità di genere e di razza.

ART. 3

La Provincia, nell'ambito della propria organizzazione, è impegnata a provvedere all'immediata rimozione di tutte le situazioni di criticità e di deficit di risorse umane, strumentali e strutturali che impediscono l'armonico sviluppo dei servizi all'impiego mediante la concretizzazione delle azioni di seguito riportate e dà atto che alle ristrutturazioni degli ambienti che ospitano i CTI si darà luogo mediante l'utilizzo delle risorse inserite nella Misura 6.3 - sottomisura B - delle procedure attuative e di spesa ivi previste.

Per arricchire e riequilibrare gli staffs tecnici del coordinamento provinciale la Provincia è autorizzata ad acquisire sul libero mercato e mediante procedure ad evidenza pubblica consulenze e quant'altro ritenuto necessario e funzionale al miglioramento delle prestazioni nelle politiche del lavoro e, comunque, nel rispetto di quanto previsto nel C.d.P - allegato 2) "Spese ammissibili ai fini della rendicontazione e certificazione".

(cinquecentomilioni), da spendersi entro i due anni successivi dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Il compenso da attribuire per le collaborazioni da acquisire all'esterno dovrà essere parametrato alle retribuzioni lorde mensili previste dal contratto collettivo di lavoro dei formatori della Formazione Professionale.

La Provincia è altresì tenuta a produrre analogo impegno per le medesime finalità di rafforzamento tecnico/programmatico all'interno dei CTI, disponendo a tale titolo di un contributo, da erogarsi con le medesime modalità indicate nei commi che precedono, e ammontante a L.100.000.000 (centomilioni) per ciascuno di essi.

ART. 4

Alla Provincia vengono, inoltre, assegnate, per l'attrezzamento tecnologico e il miglioramento funzionale, le seguenti somme:

- a) L. 20.000.000, per acquisto materiale informatico per il coordinamento provinciale CTI;
- b) L. 30.000.000, per ogni CTI per acquisto di materiale informatico;

- c) L. 50.000.000, per ogni CTI per acquisto di attrezzature per sala multimediale;
- d) L. 20.000.000, per ogni CTI per acquisto arredi;
- e) L. 10.000.000, per ogni CTI per acquisto fotocopiatrici, fax, telefonia e simili.

Le somme relative agli acquisti del materiale informatico saranno spendibili solo previa verifica delle strumentazioni già in possesso dei CTI da effettuarsi da parte della medesima Provincia al fine di evitare possibili duplicazioni; gli acquisti di tutti i materiali sopra riportati dovranno essere effettuati con procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto delle norme comunitarie e sono soggetti alle modalità di rendicontazione, di monitoraggio della spesa ed alla tempistica di seguito indicata.

Le scadenze temporali sono così determinate:

- le risorse per gli acquisti di materiale informatico di cui alla lett. a) saranno immediatamente rese disponibili e spendibili;
- le rimanenti risorse indicate alle lettere successive saranno rese disponibili mano a mano che verranno istituiti i CTI;
- le procedure per perfezionare le acquisizioni che saranno effettuate dalla Provincia non potranno superare temporalmente i sei mesi successivi al provvedimento con cui vengono rese disponibili le somme da parte della Regione.

La Provincia di _____ s'impegna a ricercare con le altre Province della Regione un logo comune a tutte e, ove possibile, un'affinità di stile nella progettazione degli ambienti e negli acquisti degli arredi per i CTI.

ART. 5

Alla Provincia di _____ sono riconosciute, altresì, risorse destinate all'adeguamento delle strutture architettoniche dei CTI attraverso la previsione contenuta nella misura 6.3 - sottomisura B) nei limiti della disponibilità della misura. La determinazione dell'ammontare minimo di cui disporre sarà stabilito solo allorquando saranno resi noti i CTI per cui necessitano interventi, nonché il quadro delle spese occorrenti certificato dal competente Ufficio Tecnico provinciale.

Le risorse per gli adeguamenti strutturali saranno rese disponibili secondo le procedure previste dalla normativa regionale sui LL.PP. a presentazione della certificazione di approvazione dei progetti.

ART. 6

L'erogazione dei finanziamenti assegnati per la realizzazione di quanto menzionato nei precedenti articoli, avverrà con le seguenti modalità:

un primo anticipo, pari al 30% dell'importo assegnato ad ogni singolo intervento, ad avvenuta comunicazione di avvio dello stesso progetto;

un secondo anticipo, pari al 50%, a presentazione di dichiarazione attestante il totale utilizzo del 1° anticipo erogato e l'avvenuta realizzazione di almeno il 30% di quanto stabilito;

il saldo a chiusura dell'attività e previa verifica dell'ultima rendicontazione esibita.

ART. 7

La rendicontazione dei finanziamenti erogati avverrà, in riferimento alle spese effettivamente sostenute dalla Provincia, mediante presentazione di rendicontazioni quadrimestrali, con annessa dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che le spese rendicontate sono state effettivamente sostenute dalla Provincia e sono riferibili a spese ammissibili.

Al termine delle attività previste dagli articoli che precedono, il legale rappresentante dovrà sottoscrivere un'ulteriore dichiarazione, con la quale attesti che si tratta della rendicontazione finale del progetto.

ART. 8

Gli interventi previsti dal P.O.R. 2000-2006, misura 3.1 - azione a.2), a favore del rafforzamento tecnico dei CTI, e in particolare quello relativo alla collaborazione degli operatori della Formazione Professionale di cui all'art.26 l.r. 54/78, si concluderanno allo scadere del Programma Operativo in questione, con esonero delle Province da qualsiasi onere a qualunque titolo.

Visto, letto e sottoscritto

Il Presidente Il Presidente
della provincia di _____ della Regione Puglia

Atti di Organi monocratici regionali